

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LUCA, DELLA VALLE, LO JUCCO, USIGLIO,
PAOLA MARTINELLI, DI MUCCIO**

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

Presentata il 30 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'immigrazione legale e clandestina di cittadini appartenenti a Stati extracomunitari ha assunto in questi ultimi anni forme e proporzioni tali da turbare l'ordinata convivenza civile del Paese e da porre gravi problemi di natura economica, sociale e di tutela dell'ordine pubblico.

Abbiamo assistito al sostanziale grave fallimento del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, meglio conosciuta come « legge Martelli », che se da un lato ha avuto il merito di far emergere dalla clandestinità un numero notevole di immigrati extracomunitari, dall'altro non ha introdotto misure efficaci per regolare il flusso delle immigrazioni né per consentire l'espulsione dal territorio

nazionale di quei cittadini extracomunitari che hanno commesso reati nel nostro Paese o che non sono in regola con i permessi di soggiorno.

La presente iniziativa legislativa rifugge da qualunque tentazione di natura xenofoba e detta poche e semplici norme dirette a porre rimedio ai principali difetti della « legge Martelli » in modo da ricondurre il fenomeno dell'immigrazione entro limiti fisiologici. D'altra parte occorre tenere presente che la mancata definizione rigorosa delle modalità di ingresso nel nostro Paese dei cittadini extracomunitari costituisce una nostra inadempienza agli accordi di Schengen tra i Paesi della Comunità europea ed ha impedito l'estensione al territorio della Repubblica italiana della libera circolazione delle persone senza alcuna formalità di frontiera,

introdotta recentemente per alcuni dei principali Paesi della Comunità.

Si è trattato di un episodio umiliante per l'Italia che in sostanza ha accreditato ulteriormente presso l'opinione pubblica internazionale l'idea di una Europa a due velocità, nel cui ambito l'Italia evidentemente rischia di essere relegata nella posizione più svantaggiata.

Illustriamo qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono l'iniziativa legislativa.

L'articolo 1 introduce due nuovi parametri essenziali per la definizione del contingente annuale dei cittadini extracomunitari da ammettere nel nostro territorio. Questi parametri consistono prima di tutto nella situazione dell'occupazione in quanto non è pensabile di accogliere grandi quantità di persone nel momento in cui il tasso di disoccupazione interna raggiunge livelli patologici e per alcune aree del Paese addirittura drammatici.

L'altro parametro è costituito dalle condizioni del bilancio statale dato che le provvidenze di vario tipo per l'accoglienza dignitosa di cittadini extracomunitari, comportano per lo Stato o per gli enti locali o per il sistema sanitario dei costi aggiuntivi che il Paese deve essere a priori nelle condizioni di dover affrontare.

Come si vede si tratta di norme estremamente semplici e razionali la cui applicazione risolverebbe alla radice il problema.

L'articolo 2 prevede un altro criterio fondamentale per l'ammissione di cittadini extracomunitari e cioè quello di escludere coloro che nel proprio o in altri Paesi abbiano riportato una condanna, per un reato non colposo, ad una pena superiore a un anno di reclusione.

È evidente che in questo modo si escluderebbero dalla possibilità di entrare nel nostro Paese tutti i soggetti che hanno manifestato una tendenza di natura criminale.

L'articolo 3 vuole eliminare per i soggetti privati la possibilità di fornire garanzie sui mezzi di sostentamento di un

qualsiasi cittadino extracomunitario che intende entrare nel nostro Paese, limitatamente ai soggetti privati che non sono datori di lavoro dello stesso potenziale immigrato, in quanto questa norma ha dato luogo a notevoli abusi applicativi consentendo a chiunque di garantire senza nessun rischio oggettivo sui mezzi per il sostentamento di un immigrato extracomunitario nonché sul rientro in patria.

L'articolo 4 introduce uno strumento per le autorità di pubblica sicurezza per affrontare razionalmente i molti casi in cui i cittadini extracomunitari vengono trovati senza documenti. Infatti oggi spesso questo espediente viene usato per eludere le disposizioni della legislazione vigente in materia di permessi di soggiorno nel nostro Paese.

L'articolo 5 è diretto a sanare una delle parti più carenti della « legge Martelli » e cioè quella riguardante le procedure per l'espulsione. Oggi, infatti, qualunque cittadino extracomunitario oggetto di un provvedimento di espulsione emesso sulla base della normativa vigente può, entro quindici giorni, ricorrere al tribunale amministrativo regionale e questo consente al medesimo di sottrarsi agevolmente all'esecuzione del provvedimento dandosi alla clandestinità.

L'innovazione normativa che si propone, pur mantenendo la possibilità di impugnativa del provvedimento di espulsione emanato dal prefetto, in quanto questo rimedio è parte integrante del nostro ordinamento giuridico e non può essere in nessun caso eliminato, rafforza però le garanzie contro i pericoli di fuga.

Prima di tutto la sospensione del provvedimento di espulsione può essere accordata dal tribunale amministrativo regionale competente, solo qualora non vi siano evidenti pericoli di fuga da parte del soggetto interessato e, in ogni caso, il questore del luogo può chiedere l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai soggetti che beneficiano di detta sospensione in attesa della definizione della questione.

In tal modo sarà molto più difficile sia l'ottenimento delle sospensive dei provve-

dimenti di espulsione, sia il darsi alla clandestinità una volta ottenuta la sospensione.

L'articolo 6 modifica la « legge Martelli » disponendo l'espulsione per tutti i cittadini extracomunitari che abbiano riportato nel nostro territorio una condanna definitiva per un delitto non colposo ed una pena detentiva superiore ad un anno di reclusione. Con tutta evidenza, si è voluto parificare il parametro a quello dell'ammissione di cittadini extracomunitari previsto al precedente articolo 2.

L'articolo 7 modifica sempre la « legge Martelli » prevedendo che i provvedimenti di espulsione siano applicati material-

mente mediante l'accompagnamento alla frontiera; l'attuale procedura consiste in una mera intimazione al cittadino extracomunitario di abbandonare il territorio nazionale entro quindici giorni, che consente a moltissimi di sfuggire al provvedimento dandosi alla latitanza.

Come si vede si tratta di una iniziativa molto semplice e lineare, che non ha alcun intento vessatorio, ma intende solo commisurare l'accoglienza dei cittadini extracomunitari alle reali capacità finanziarie ed occupazionali del Paese, escludere l'ingresso di chi abbia commesso reati ed espellere chi commette reati o chi si pone fuori dalle regole della legislazione italiana in materia di immigrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

« *a-bis*) delle condizioni dell'occupazione nel Paese;

a-ter) della situazione del bilancio statale; ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: « e non abbiano riportato condanne penali definitive, nel proprio o in altri Paesi, per un delitto non colposo per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore ad un anno ».

ART. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, le parole: « o di un privato » sono soppresse.

ART. 4.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Il cittadino extracomunitario che risulti, a seguito di un controllo del-

l'autorità di pubblica sicurezza, privo del passaporto o di un documento equipolente, può essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino all'accertamento dell'identità, della nazionalità e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno ».

ART. 5.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 416 del 1989 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva l'immediata esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 quando non ci siano indizi evidenti dell'intenzione dell'interessato di sottrarsi all'eventuale applicazione del provvedimento medesimo. In caso di sospensione di un provvedimento di espulsione, il questore del luogo dove lo straniero si trova può richiedere senza altra formalità al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi di cui al comma 3 ».

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 416 del 1989, dopo le parole: « per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « o che abbiano riportato una condanna definitiva alla reclusione per più di un anno per un delitto non colposo ».

ART. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 416 del 1989 è sostituito dal seguente:

« 7. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione è immediatamente accompagnato alla frontiera ».

2. I commi 8 e 9 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 416 del 1989 sono abrogati.